

Convenzione per incarico di rappresentanza in giudizio

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

Il Comune di....., in persona del Responsabile, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella qualità di Responsabile del Servizio

E

L'Avv.nato a c.f., iscritto al Consiglio dell'ordine di

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di G. M. ., l'Amministrazione stabiliva di resistere nel giudizio promosso in nome e per contocontro il Comune diavverso il seguente provvedimento, rilasciato dal Responsabile e così identificato: RG

tra le parti sopra costituite, si conviene quanto segue:

di conferire l'incarico per la formale costituzione in giudizio, nella controversia di cui in premessa, nonché secondo le modalità seguenti:

- 1) l'incarico ha per oggetto la resistenza in giudizio dinanzi al

L'Avvocato, inizierà a svolgere la propria attività defensionale, previo accertamento dell'iscrizione della causa a ruolo;

- 2) tra le parti si conviene (così come espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006 e dall'art. 9 del D. L. n. 1 del 24/01/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27) che, a titolo di compenso per l'incarico di costituzione in giudizio di cui alla presente convenzione, il legale percepirà la somma di € comprensiva di cassa Avvocati, Iva e spese sostenute da corrispondere, previa presentazione di fatturazione elettronica. Oltre a tale compenso non sarà corrisposto alcun ulteriore rimborso;
- 3) è ammessa la corresponsione di acconto pari all'importo massimo di 1/3 del compenso pattuito, previa richiesta e presentazione di fattura;
- 4) il legale si impegna ad aggiornare costantemente l'ente circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e sullo stato della lite, nonché ai doveri e agli obblighi dettagliati nell'apposito regolamento. Il legale si impegna, altresì, a fornire senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, anche tramite collegamento telematico, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

- 5) - Obblighi informativi e stima del rischio contenzioso. Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza da aggiornarsi con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- 6) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né occorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;
- 7) Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso che, in ogni caso, rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta una spesa aggiuntiva per il Comune, in quanto già compresa nel compenso pattuito;
- 8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute, solo qualora debitamente documentate. In caso di rinuncia del legale incaricato, tra le parti si conviene che nessun compenso sia dovuto;
- 9) L'Avvocato, ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – della L.13/08/2010 n.136, si impegna a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'avvocato, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 – commi 7,8,9 della L. 15/08/2010, n. 136;
- 10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;
- 11) La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate;
- 12) Il Comune ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;
- 13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal regolamento, le parti rinviando alle norme del codice civile, nonché ai principi di buona fede e correttezza;

14) La presente scrittura privata che cristallizza il contratto di mandato alle liti, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 131/1986. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Per il Comune

Il professionista incaricato.